



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE LOCALIZZATE NELL' HUB URBANO DI CAMPAGNOLA EMILIA

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il Comune di Campagnola Emilia, in coerenza con gli indirizzi di sostegno allo sviluppo economico locale e di qualificazione del tessuto imprenditoriale del territorio inserito nel progetto "H.U.B. – Human Urban Business per una Campagnola inclusiva, connessa e attrattiva" finanziato ai sensi della L.R. 12/2023 e dalla DGR n. 135 del 2/02/2026, promuove il presente bando al fine di sostenere interventi di riqualificazione, innovazione e competitività delle attività commerciali localizzate nel territorio comunale, all'interno del perimetro dell'Hub urbano di Campagnola Emilia riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna.
2. Il presente bando, finanziato con risorse regionali e del bilancio comunale, è volto a sostenere le imprese del commercio, dell'artigianato e dell'artigianato di servizio, al fine di promuovere in modo equilibrato lo sviluppo economico dell'intero territorio comunale, favorendo altresì il miglioramento della qualità degli spazi commerciali, la modernizzazione delle attrezzature e delle vetrine, la digitalizzazione e l'innovazione dell'offerta commerciale, la promozione della sostenibilità ambientale e l'attrattività del tessuto commerciale dell'Hub Urbano.
3. L'incentivo disciplinato dal presente provvedimento opera nel quadro del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" entrato in vigore dal 1/01/2024, pubblicato sulla G.U.U.E. del 15 dicembre 2023, serie L.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda le seguenti attività:
 - micro, piccole e medie imprese, secondo i criteri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;
 - imprese artigiane;
 - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

ARTICOLO 3 –REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese che presentino i seguenti requisiti:
 - a) abbiano la sede operativa nel Comune di Campagnola Emilia nell'area dell'Hub Urbano individuata dal Comune, come da deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 19 maggio 2025 di individuazione della cartografia dell'Hub Urbano ex Legge Regionale n.12/2023 e DGR n. 1013/2024 (Allegato 4 – Dimensionamento HUB), con priorità per quelle che abbiano vetrina al piano terra con affaccio su strada, area pubblica o all'interno delle corti e con locali direttamente accessibili alla clientela o che esercitano attività di commercio su area pubblica con concessione di posteggi in mercati (o posteggi isolati) localizzati all'interno dell'Hub;
 - b) abbiano aderito all'Accordo di partenariato dell'Hub Urbano di Campagnola Emilia alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - c) siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese presso la CCIA competente, secondo quanto previsto per le relative attività esercitate, e risultino, in ogni caso, attive (ad eccezione delle imprese di nuova costituzione) alla data di conclusione del progetto;



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

- d) rientrino nei parametri dimensionali di micro, piccola, media impresa, secondo la classificazione ai sensi dell'allegato 1 del reg. UE n. 651/2014;
 - e) non abbiano beneficiato di un importo di aiuti de minimis che determini il superamento dei massimali previsti dalla disciplina europea di riferimento. Se previsto, qualora il predetto superamento possa configurarsi con il riconoscimento delle agevolazioni richieste ai sensi del presente provvedimento, le agevolazioni sono riconosciute in misura parziale nel rispetto del massimale concedibile;
 - f) non siano sottoposte a procedura concorsuale con finalità liquidatorie e a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, come risultante da visura camerale;
 - g) non si trovino, alla data di pubblicazione del presente bando, in posizione debitoria rispetto a qualsiasi tributo o canone afferente al Comune di Campagnola Emilia (citando a titolo di esempio non esaustivo: Tarip, Cosap, Imu...);
 - h) non operino nei settori esclusi di cui all'art. 1 del reg. (UE) 2023/2831 (de minimis);
 - i) siano in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive disposizioni attuative.
2. Le imprese richiedenti dovranno svolgere un'attività rientrante nelle seguenti tipologie, con riferimento al codice ATECO primario o prevalente risultante da visura camerale, ovvero all'attività regolarmente esercitata presso l'unità locale oggetto dell'investimento, come risultante dalla documentazione camerale :
- a) commercio e somministrazione: imprese di tutte le forme giuridiche:
 - esercenti il commercio in sede fissa con superficie di vendita inferiore ai 250 mq di cui all'elenco dei Codici ATECO 47;
 - esercenti attività in sede fissa di cui all'elenco dei Codici ATECO 56.11 e 56.30;
 - esercenti il commercio su area pubblica (Codici ATECO 47) titolari di concessione di posteggio in mercati o in posteggi isolati localizzati all'interno del perimetro dell'Hub Urbano, anche se con sede legale al di fuori dello stesso;
 - b) artigianato: imprese individuali, società di persone e società di capitali:
 - iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane, che esercitano presso l'unità locale situata nell'Hub attività aperte al pubblico, con vendita diretta dei prodotti realizzati o prestazione diretta di servizi alla clientela, compresi i servizi di parrucchieri e barbieri, trattamenti di bellezza, centri benessere e attività simili e relative sotto classificazioni e le attività di gelateria, pasticceria, panificazione e i servizi alla persona di cui ai codici ATECO 96.2.
- L'attività esercitata deve risultare dalla documentazione camerale e, ove previsto, dai relativi titoli abilitativi, anche qualora il codice ATECO prevalente dell'impresa sia riferito alla produzione artigianale.
- c) Attività escluse
- Sono escluse dalle agevolazioni previste dal presente bando le imprese che, presso l'unità locale o il posteggio oggetto della domanda, esercitano, anche in forma accessoria o non prevalente, una o più delle seguenti attività:

1. commercio di articoli erotici o pornografici destinati esclusivamente a un pubblico adulto;



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

2. gestione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, sale dedicate ad apparecchi videoterminali (VLT) e case da gioco, nonché ogni altra attività in cui la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro costituisca l'attività prevalente o sia svolta in locali o aree a essa specificamente dedicati. Non comporta esclusione la raccolta di giochi pubblici esercitata in forma accessoria da rivendite di generi di monopolio, pubblici esercizi ed edicole, ivi compresi giochi numerici e a totalizzatore, lotterie nazionali e istantanee e scommesse, purché non svolta in locali o aree a essa specificamente dedicati;
3. attività di compro oro;
4. commercio di armi, munizioni, materiale esplosivo e fuochi d'artificio;
5. vendita di prodotti commercializzati come «cannabis light»;
6. commercio e somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici in locali appositamente destinati a tale attività;
7. lavanderie self-service;
8. temporary shop e altre attività commerciali a carattere temporaneo, escluso il commercio su area pubblica regolarmente esercitato nei mercati o nei posteggi isolati ammessi dal presente bando;
9. servizi di trasferimento e cambio di denaro (money transfer e money change);
10. servizi di deposito e consegna automatizzata mediante locker;
11. attività esercitate esclusivamente nel settore del commercio all'ingrosso;
12. attività di intermediazione immobiliare e agenzie immobiliari;
13. attività di intermediazione assicurativa e agenzie di assicurazione;
14. attività bancarie, finanziarie e creditizie;
15. studi professionali e attività di consulenza professionale;
16. punti dedicati esclusivamente all'intermediazione, alla promozione o all'attivazione di contratti di fornitura di energia, telefonia e servizi analoghi.
17. centri di assistenza fiscale (CAF), patronati e relativi uffici o recapiti, nonché attività di intermediazione per l'espletamento di pratiche fiscali, previdenziali e amministrative per conto terzi.

Ai fini della presente esclusione rileva l'attività effettivamente esercitata nell'unità locale o nel posteggio oggetto dell'investimento, e non la mera presenza di codici ATECO riferiti ad altre unità locali dell'impresa.

3. I requisiti di cui al punto 1 e punto 2 devono essere posseduti fino al momento della liquidazione del contributo. Il requisito di cui al punto 1, lettera g) sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte del richiedente in sede di domanda e di ammissione al contributo, soggetta a verifica a campione da parte del Comune di Campagnola Emilia, che assegnerà un termine non inferiore a 30 giorni per sanare eventuali irregolarità o debiti che dovranno risultare regolarizzati in sede di rendicontazione e, in ogni caso, prima dell'adozione del provvedimento di liquidazione del contributo.
4. Sono soggetti beneficiari anche le imprese di nuovo insediamento e/o di nuova costituzione a condizione di avviare l'attività nell'ambito dell'Hub nei termini previsti dal presente bando e, in ogni caso, prima dell'erogazione del contributo, fermo restando il possesso dei requisiti e condizioni di cui ai precedenti commi, purché, prima dell'erogazione del contributo da parte del Comune facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni. Nel caso i predetti soggetti non dimostrino l'avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

5. Ai sensi dell'art. 9 del Codice degli incentivi di cui al D.Lgs. 184/2025, sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni, sulla base di requisiti soggetti a dichiarazione sostitutiva da parte del richiedente in sede di domanda e di ammissione al contributo, verificata a campione, i soggetti:
- nei cui confronti sia sussistente una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
 - i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda e della successiva richiesta di liquidazione del contributo, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni concedenti procedono anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva;
 - nei cui confronti, alla data di presentazione della domanda e della successiva richiesta di liquidazione del contributo, sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
 - nei cui confronti siano state accertate violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ferme restando le modalità di verifica e l'intervento sostitutivo previsti dalla normativa vigente;
 - che non siano in regola con gli obblighi di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici di cui all'art.1, comma 101 e seguenti della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), ove previsti in ragione della tipologia di soggetto richiedente.
6. Ciascun richiedente potrà presentare una sola istanza di contributo, riferita agli interventi realizzati presso la sede legale operativa o, in alternativa, presso un'unità locale operativa localizzate nel territorio individuato, anche in presenza di più localizzazioni dell'impresa: in tal caso il richiedente dovrà indicare in domanda a quale localizzazione si riferiscono gli interventi candidati.

ARTICOLO 4 – INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Sono considerati ammissibili gli interventi che prevedono programmi di investimento riconducibili alle seguenti linee:

Linea 1 – Apertura e/o ristrutturazione o ammodernamento locali

Sono ammesse spese per opere edili, murarie e impiantistiche connesse agli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture in cui si svolge l'attività, ovvero:

- lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali;
- rifacimento pavimenti, pareti, controsoffitti, tinteggiature;
- miglioramento accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche;
- efficientamento energetico dei locali;
- adeguamento o rifacimento degli impianti tecnologici;
- qualificazione del fronte visibile dallo spazio pubblico;
- nuova realizzazione o ampliamento effettivo, direttamente collegato all'attività e autorizzabile di dehors, distesa o spazio esterno stabile per la clientela;
- opere o adeguamenti in funzione di maggiore accessibilità/visitabilità dei locali dell'impresa, tipo realizzazione di rampe mobili o fisse di accesso, sostituzione di porta di accesso a battente con



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

porte scorrevoli o ad apertura automatica, installazione montascale, realizzazione di servizio igienico accessibile a persone disabili, ampliamento corridoi, realizzazione di camerini più accessibili, realizzazione di pavimentazione antiscivolo, installazione di campanello di chiamata, realizzazione di segnaletica adeguata (con caratteri ingranditi, a contrasto cromatico).

Linea 2 – Acquisto di attrezzature, impianti e arredi strettamente funzionali all'attività

Sono ammissibili spese di acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, finiture e arredi funzionali all'esercizio dell'attività e all'offerta o al miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla clientela, nonché di sistemi per la vendita di prodotti sfusi e di vuoto a rendere, finanziando attrezzature e strumenti durevoli (non semplice materiale di consumo), ovvero:

- acquisto di attrezzature e macchinari funzionali all'attività;
- arredi e allestimenti interni;
- sistemi di illuminazione efficienti a basso consumo;
- impianti e sistemi tecnologici (climatizzazione, ecc);
- riqualificazione delle vetrine con soluzioni ecologiche o a basso consumo energetico;
- sistemi per la riduzione dei consumi energetici;

Linea 3 – Digitalizzazione e innovazione dell'offerta commerciale

Sono finanziabili costi per acquisto di dotazioni informatiche (hardware) e strumenti tecnologici funzionali (software con licenze perpetue o pluriennali aventi vita pluriennale e assimilabili a beni strumentali i cui costi vengono ammortizzati negli anni) all'esercizio dell'attività e all'offerta o al miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla clientela, ovvero:

- realizzazione o aggiornamento di siti web ed e-commerce, compreso restyling o upgrade di un precedente sito ad uno con una nuova sezione comprendente e-commerce/acquisto online;
- sistemi di vendita online;
- software gestionali e CRM;
- strumenti di marketing digitale;
- sistemi di pagamento elettronico avanzati;
- soluzioni digitali per gestione magazzino o relazione con clienti;
- sistemi di prenotazione online.

ARTICOLO 5 - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) gli interventi strettamente funzionali all'attività commerciale di cui all'articolo precedente, avviati **dalla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio del Comune e conclusi e rendicontati al Comune entro il 30 giugno 2027** (farà fede la data del documento di spesa che dovrà essere intestato all'impresa richiedente).
2. Le fatture (o titoli di spesa equivalenti) conformi alle vigenti disposizioni civilistiche, contributive e fiscali devono essere pertinenti e imputabili ai rispettivi progetti approvati e finanziati dal Comune, e devono:
 - contenere il CUP (Codice Unico di progetto) da comunicarsi da parte del Comune competente in sede di concessione del contributo alle imprese beneficiarie;
 - essere datate successivamente alla data di pubblicazione del bando;
 - essere contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili;
 - aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte dell'impresa, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
 - essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.BA./SDD, carta credito aziendale, accompagnati



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori;

- essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa.

3. La domanda sul bando può essere presentata dall'impresa che gestisce la struttura aziendale, in qualità di proprietaria anche dell'immobile, o in qualità di gestore dello stesso in virtù di un contratto di affitto o di un'altra tipologia di contratto riconosciuta nell'ordinamento giuridico quando il gestore abbia sostenuto i costi oggetto della domanda di contributo; pertanto la fatturazione degli interventi deve essere, in ogni caso, riferita all'impresa richiedente/beneficiaria. In tal caso il titolare dell'attività deve presentare autorizzazione scritta del proprietario alla realizzazione dell'intervento e deve prevedere il mantenimento di un vincolo di destinazione per almeno 3 anni successivi alla data di pagamento del saldo del contributo.

4. Sono in ogni caso escluse le seguenti categorie di spese:

- le spese non riconducibili all'elenco dell'art. 4;
- acquisto immobili o terreni;
- acquisto di beni usati;
- realizzazione di lavori in economia;
- spese di gestione (utenze, affitti, assicurazioni)
- merci destinate alla vendita;
- materiali di consumo e minuterie;
- acquisto auto o mezzi di trasporto;
- spese di personale (stipendi);
- leasing non riscattato;
- spese di canoni annuali;
- imposte e tasse;
- promozione dell'attività, business plan;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria o amministrativa, i servizi regolari di consulenza legale);
- Iva, salvo nei casi in cui non sia recuperabile;
- interessi passivi;
- rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti);
- pagate in contanti o attraverso cessione di beni o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore
- realizzazione di opere tramite commesse interne od oggetto di autofatturazione;
- corsi di formazione
- le spese relative alle prestazioni di manodopera di qualsiasi natura, ad eccezione delle opere edili, murarie e impiantistiche
- le spese di rappresentanza e sponsorizzazioni;
- le spese relative all'avviamento e/o all'acquisto di licenze autorizzative per lo svolgimento dell'attività;
- le spese sostenute per beni o servizi il cui commercio/fornitura costituisca l'attività di impresa del beneficiario richiedente;
- le spese per canoni di manutenzione ed abbonamenti vari;
- le spese per acquisizione e/o acquisto di beni in comodato, usati e/o tramite leasing finanziario
- le spese per garanzie e relative estensioni;
- le spese per il trasporto del bene;



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

- spese documentate da note e ricevute (nel caso di consulenze occasionali prestate da soggetti sprovvisti di partita IVA, possono essere accettate apposite note aventi valore fiscale probatorio equivalente alle fatture);
 - le spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari;
 - le spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.
5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero. In questo caso dovrà essere allegata alla rendicontazione apposita dichiarazione del revisore dei conti o del commercialista che attesta la non detraibilità della imposta, indicando altresì la norma legislativa di riferimento. In assenza di tale dichiarazione, l'Iva non sarà riconosciuta.
6. Le spese ammissibili dovranno risultare chiaramente identificabili in fattura con specifica voce descrittiva.

ARTICOLO 6 – ENTITÀ DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni previste dal presente provvedimento assumono la forma di contributo a fondo perduto in conto capitale.
2. Le agevolazioni sono concesse a copertura di una percentuale massima del 40% (per le linee 1 e 2) e 50% (per la linea 3), fatto salvo quanto previsto all'art.10, dell'importo complessivo delle spese sostenute ed ammesse (al netto dell'IVA detraibile e di altre imposte e tasse), sino ad una misura massima di contributo di 15.000,00 euro a domanda. Per gli operatori del commercio su area pubblica che rispettano i requisiti dell'articolo 3, il contributo massimo complessivo per domanda è fissato a 3.000,00 euro, già determinato tenendo conto della presenza ordinaria nel Comune di un giorno su sei (1/6) alla settimana. Tale massimale specifico non è soggetto a un'ulteriore riduzione in applicazione del rapporto di presenza settimanale.
3. Qualora l'importo dell'agevolazione richiesta ecceda l'importo massimo concedibile, il contributo è ridotto al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti. In ogni caso l'ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato a conclusione dell'iniziativa agevolata, effettuati i controlli previsti, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.
4. È previsto uno stanziamento complessivo pari a 75.000 euro, finanziato attraverso una combinazione di risorse comunali (41% del totale, pari a 31.000 euro) e fondi regionali (59% del totale, pari a 44.000 euro). La ripartizione delle risorse segue una logica strategica, volta a massimizzare l'impatto del contributo sulle differenti esigenze del tessuto commerciale locale.
 - Per la **Linea 1 – Apertura, ristrutturazione o ammodernamento dei locali**, considerata la consistenza degli interventi necessari e il loro impatto diretto sulla qualità degli spazi commerciali dell'Hub, sono stati destinati 40.000 euro, con una copertura pari al 40% delle spese ammissibili.
 - Per la **Linea 2 – Acquisto di attrezzature, impianti e arredi**, sono stati destinati 25.000 euro, finanziati al 40%, con l'obiettivo di sostenere l'innovazione materiale delle attività e migliorare la loro capacità di accoglienza e competitività.
 - Per la **Linea 3 – Digitalizzazione e innovazione dell'offerta commerciale** è stato riservato un importo pari a 10.000 euro, ma con una percentuale di cofinanziamento più elevata (fino al 50%). Tale scelta risponde a una precisa strategia di incentivazione:



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

aumentare l'attrattività di questa linea, stimolare gli esercenti ad adottare soluzioni digitali e accelerare l'innovazione tecnologica all'interno dell'Hub. Il rafforzamento della digitalizzazione si integra inoltre con la figura dell'Hub Manager, incaricato di accompagnare gli operatori nel percorso di crescita digitale e nell'uso degli strumenti innovativi finanziati.

5. Potranno comunque beneficiare del contributo gli interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a 2.000,00 euro.
6. Il contributo sarà erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ove dovuta. L'eventuale non applicabilità deve essere specificata nella domanda.
7. Il Comune di Campagnola Emilia si riserva la facoltà di effettuare compensazioni tra i plafond destinati alle tre linee di intervento, in funzione dell'effettivo utilizzo, una volta decorso il termine per la presentazione delle domande.

ARTICOLO 7 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi in base al Regolamento UE 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L del 15/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il Regolamento UE 2831/2023 comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica", non debba superare 300.000 euro nell'arco di tre anni. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni di riferimento come da verifica sul RNA, Registro Nazionale Aiuti di Stato.
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio al suddetto Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento. Si invita l'impresa richiedente a verificare la propria posizione relativamente agli aiuti di Stato concessi consultando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA al link: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home sezione Trasparenza/Gli Aiuti Individuali (inserire Partita IVA o Codice Fiscale ed effettuare la ricerca).

ARTICOLO 8 – CUMULO

1. Gli aiuti concessi alle imprese sulla base del Regolamento (UE) n. 2023/2831 potranno essere cumulati con altre agevolazioni, anche aventi le caratteristiche di aiuto di Stato, nei limiti della normativa di riferimento, purché non comportino un doppio finanziamento del medesimo costo.

ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti in possesso dei requisiti sono tenuti a presentare domanda in marca da bollo (se dovuta) utilizzando l'*Allegato 1 – Domanda per le attività in sede fissa* oppure l'*Allegato 2 – Domanda per gli operatori del commercio su area pubblica*, da inviare entro il **15 gennaio 2027 alle ore 12.00**, con libertà di mezzi, ma a rischio esclusivo del partecipante, mediante:
 - Consegna di tutta la documentazione all'Ufficio Protocollo del Comune di Campagnola Emilia - all'attenzione del Responsabile del Settore "Servizi alla Persona" - con sede in Piazza Roma 2 – 42012 Campagnola Emilia (RE), negli orari di apertura del servizio, a mano o tramite spedizione A/R o mezzo corriere. Il recapito è a rischio esclusivo del mittente qualora, per qualsivoglia motivo, la domanda pervenga al protocollo generale oltre il termine perentorio stabilito.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

- Trasmissione di tutta la documentazione firmata digitalmente a mezzo PEC al seguente indirizzo: campagnolaemilia@cert.provincia.re.it. Nell'oggetto del messaggio PEC deve essere riportata la seguente dicitura: "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE LOCALIZZATE NELL' HUB URBANO DI CAMPAGNOLA EMILIA".
2. A pena di esclusione la pratica di richiesta del contributo dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
- modulo di domanda – *Allegato 1* per le attività in sede fissa oppure *Allegato 2* per gli operatori del commercio su area pubblica –, quale documento obbligatorio alla pratica, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato dal titolare/legale rappresentante/procuratore munito di procura dell'impresa richiedente. La domanda, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 è, quindi, soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci;
 - preventivi di spesa, o documentazione comprovante gli interventi da realizzare, o comprovante gli interventi realizzati successivamente all'emissione del presente bando. Onde evitare eventuali esclusioni di spese, si raccomanda di verificare la compilazione della modulistica relativamente al corretto ed esaustivo inserimento di tutti i preventivi/fatture relativi alla richiesta di contributo nella tabella spese del modulo di domanda;
 - Allegato 1.1 – Scheda informativa di accessibilità e fruibilità, esclusivamente qualora venga richiesto il punteggio relativo al criterio K dell'Allegato 1. L'assenza dell'Allegato 1.1 determina la mancata attribuzione del criterio K, non l'esclusione dell'intera domanda, quando il resto della pratica è regolare;
 - dichiarazioni in relazione alle autorizzazioni alla realizzazione dell'investimento, ove necessarie.
- Tutta la documentazione inviata dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa/procuratore munito di procura richiedente.
3. Il Comune di Campagnola Emilia non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.
4. Il Comune di Campagnola Emilia è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
5. Ciascuna impresa può presentare una sola istanza di contributo. Qualora lo stesso soggetto presenti più di una istanza, sarà ritenuta valida la prima domanda completa ed ammissibile a tutti gli effetti dal punto di vista formale.
6. Le seguenti ipotesi non sono sanabili (ai sensi dell'articolo 14/2 D. Lgs. 184/2025) e danno luogo ad esclusioni, che sono effettuate d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il contributo:
- a) domande con omissioni, inesattezze o irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente
 - b) domande presentate da imprese che hanno in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
 - c) domande presentate da soggetti non iscritti al Registro delle Imprese, ad esclusione delle imprese di nuova costituzione;
 - d) domande presentate al di fuori dai termini e/o delle modalità previsti.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. Successivamente alla chiusura del bando, l'ufficio competente effettua una istruttoria formale finalizzata a verificare:
 - la sussistenza dei requisiti soggettivi;
 - la tipologia di interventi agevolabili;
 - il rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della domanda.
2. La successiva istruttoria valutativa è svolta ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b) del Codice degli incentivi, attribuendo a ciascuna domanda un punteggio, ad opera di apposito Comitato tecnico composto da rappresentanti del Comune di Campagnola Emilia.

Gli elementi di valutazione e i relativi punteggi sono riportati negli Allegati 1 e 2, parti integranti del presente bando. Ai fini dei criteri relativi al Centro Storico si fa riferimento al perimetro rappresentato nell'Allegato 5 – Tavola RUE.1A.

Potranno essere totalizzati al massimo 100 punti. Per risultare ammesse le imprese dovranno raggiungere il punteggio minimo di 40 punti.
3. Con lo scopo di favorire l'insediamento commerciale, in fase della verifica di presenza continuativa dell'attività nell'Hub, ai fini dell'attribuzione del punteggio, anche le attività non ancora aperte, saranno considerate all'interno della fascia "attività avviata da meno di 12 mesi".
4. È facoltà dell'ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del D. Lgs. n. 184/2025. In caso di mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti. Non sono in ogni caso sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria. E' altresì causa di rigetto o inammissibilità della domanda la presentazione dell'istanza attraverso modalità difformi da quelle previste dal presente articolo.
5. La graduatoria sarà unica e ricomprenderà tutte le domande:
 - a) Il riparto delle singole linee, che andranno a concorrere al contributo finale, sarà effettuato fino a massimo dello stanziamento delle singole linee ed eventualmente riparametrato con lo stesso coefficiente di riduzione tra tutti gli ammessi alla medesima linea.
 - b) Il contributo massimo erogabile per ogni domanda sarà ridotto se eccedente il rispettivo massimale individuale previsto dall'articolo 6 (15.000 euro per le attività in sede fissa e 3.000 euro per gli operatori del commercio su area pubblica); le risorse eventualmente recuperate saranno reinserite nel massimale della linea richiesta.
 - c) Eventuali economie sulle linee saranno utilizzate per finanziare eventuali ammanchi sulle altre linee.
 - d) In caso straordinario, qualora tutte le richieste siano state pienamente soddisfatte secondo le percentuali precedentemente stabilite, sarà possibile aumentare la % di finanziamento assegnata, ai primi 5 in graduatoria, in proporzione alla dimensione del progetto, nel limite massimo del 60% delle spese ammissibili e del rispettivo massimale individuale previsto dall'articolo 6.
 - e) Quanto previsto al punto d. potrà essere effettuato nuovamente, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
 - f) Il criterio L degli Allegati 1 e 2 costituisce la modalità di applicazione della priorità regionale. Per le attività in sede fissa la priorità riguarda i locali ubicati al piano terra, con vetrina o affaccio su strada, area pubblica o corte e direttamente accessibili alla clientela; per gli operatori del commercio su area pubblica riguarda i titolari di concessione di posteggio in mercati o posteggi isolati localizzati all'interno dell'Hub. Le domande in possesso dei rispettivi requisiti di priorità sono



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

collocate in graduatoria prima delle altre e, all'interno di ciascun gruppo, ordinate secondo il punteggio ottenuto.

- g) In caso di raggiungimento dello stesso punteggio, sarà considerata in posizione superiore la domanda presentata prima.

6. Gli interessati hanno diritto alle agevolazioni sulla base della posizione assunta nell'apposita graduatoria, formata in ordine decrescente sulla base dei punteggi conseguiti applicando i criteri definiti dal presente articolo, ferma restando la priorità di cui al comma 5, lettera f). L'Ufficio competente redigerà, pertanto, la graduatoria delle domande che rispettino i requisiti di ammissibilità. La graduatoria è pubblicata nel sito www.comune.campagnola-emilia.re.it entro 7 giorni dalla data di completamento delle attività istruttorie. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione all'impresa.
7. Le imprese ammesse devono confermare, a pena di esclusione dalla procedura, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'impegno a dare luogo all'investimento.
8. La mancata risposta entro i termini sopra indicati comporterà l'ulteriore distribuzione tra gli istanti non esclusi delle risorse pubbliche rese disponibili dai procedimenti di esclusione con distribuzione delle medesime, seguendo la metodologia già descritta.
9. Per le domande in relazione alle quali le verifiche istruttorie si concludono con esito positivo e che risultino in posizione utili in graduatoria, il Comune procede alla registrazione e ai controlli degli aiuti individuali nel registro Nazionale degli aiuti di Stato e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro 6 mesi dalla data di approvazione del bando.

ARTICOLO 11 – VARIAZIONI

1. Successivamente alla concessione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente al Comune di Campagnola Emilia ogni variazione sostanziale relativa ai soggetti beneficiari o all'operazione agevolata, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione.
2. Le variazioni che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa non sono oggetto di comunicazione preventiva e sono valutate dal Comune in fase di erogazione delle agevolazioni.
3. Ricevuta l'informativa di cui al comma 1., il Comune svolge un'attività istruttoria sulla variazione comunicata volta a verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata ai sensi della normativa di riferimento e procede, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, a comunicare l'autorizzazione o la non autorizzazione alla variazione, adottando successivamente gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono fatti salvi i maggiori termini derivanti dalla eventuale richiesta ai soggetti beneficiari di chiarimenti e integrazioni documentali che si rendessero necessari ai fini dell'istruttoria. Le variazioni non possono in alcun caso comportare in aumento dell'agevolazione concessa.

ARTICOLO 12 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo avverrà solo su richiesta del soggetto beneficiario, in un'unica soluzione, a seguito del completamento del programma di spesa e della presentazione della relativa rendicontazione, mediante presentazione di apposita documentazione con la modalità utilizzata per la



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

richiesta di contributo. Non sono ammissibili le rendicontazioni non inoltrate secondo le modalità e termini indicati.

2. A pena di esclusione la pratica di rendicontazione del contributo dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
 - modulo di rendicontazione – *Allegato 3*, valido per entrambe le tipologie di beneficiari, compilato in ogni sua parte e firmato dal titolare, legale rappresentante o procuratore munito di procura dell'impresa beneficiaria; la rendicontazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 è, quindi, soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
 - copia delle fatture e degli eventuali altri documenti di spesa con i requisiti indicati all' 5 comma 2. I documenti di spesa debbono essere intestati all'impresa beneficiaria. Non sono ammesse auto fatture. Le fatture rilevanti ai fini del calcolo del contributo dovranno **recare il codice CUP** comunicato in sede di notifica della concessione del contributo.
 - copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni tracciate verificabili (bonifico, ri.ba., assegno, PayPal, ecc.);
 - copia di eventuale altra documentazione (anche fotografica) comprovante gli interventi realizzati.
 - Tutta la documentazione inviata, di cui ai precedenti punti, dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentante/procuratore munito di procura dell'impresa richiedente.
3. Tale documentazione dovrà essere inviata, con le medesime modalità di presentazione della domanda (art. 9), entro le ore 12:00 del 30 giugno 2027, pena la decadenza dal contributo. Sarà facoltà del Comune richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.
4. In sede di rendicontazione si provvederà alla riquantificazione dell'importo del contributo liquidabile: in caso di spese rendicontate inferiori a quelle preventivate il contributo verrà ricalcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute; in caso di spese rendicontate superiori a quelle preventivate, il contributo corrisponderà comunque a quello concesso.
La rendicontazione non comporta una nuova attribuzione dei punteggi né la riformulazione della graduatoria approvata, ferme restando le cause di riduzione e revoca del contributo previste dal presente bando.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica
 - della regolarità e completezza della documentazione presentata;
 - della corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata ed il programma di spesa, anche tenuto conto delle eventuali variazioni di cui al precedente articolo;
 - della vigenza di iscrizione al Registro delle imprese;
 - degli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). L'irregolarità contributiva accertata tramite acquisizione del DURC determina l'intervento sostitutivo (art. 31, comma 8-bis, del DL n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013);
 - dell'assenza di condanna per i legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione, attraverso acquisizione del certificato del Casellario giudiziale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere le agevolazioni sotto condizione risolutiva, in caso di mancato rilascio del certificato decorso il termine di 20 giorni dalla richiesta al competente Ufficio del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c) del Codice degli incentivi;



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

- di cui all'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi prevista, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina;
 - attraverso il Registro Nazionale degli aiuti di stato, che il beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea
6. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, il Comune richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi dell'erogazione, determina una minore erogazione, ovvero la revoca parziale o totale delle agevolazioni.
7. In caso di esiti positivo delle verifiche di cui al presente articolo, il Comune dispone l'atto di liquidazione per le somme dovute entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;
 - b) a proseguire l'attività per almeno 3 anni dalla ricezione del contributo;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - d) a risultare regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese presso la CCIA competente, secondo quanto previsto per le relative attività esercitate, e in ogni caso attive (ad eccezione delle imprese di nuova costituzione) alla data di conclusione del progetto;
 - e) a conservare per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo la documentazione attestante gli interventi realizzati.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. Il Comune di Campagnola Emilia, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 del D. Lgs. n. 184/2025, svolgerà verifiche sulle dichiarazioni rese e tutti i controlli necessari ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.
2. Per il controllo relativo alle posizioni debitorie nei confronti del Comune di Campagnola Emilia (art. 3.1 lett. g) sarà assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per la regolarizzazione che dovrà, in ogni caso, risultare effettuata in sede di rendicontazione e, in ogni caso, prima dell'adozione del provvedimento di liquidazione del contributo.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato in caso di:
- a) perdita o mancanza dei requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;
 - b) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - c) spesa ammissibile in sede di rendicontazione inferiore a 2.000,00 euro;
 - d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - e) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 14;
 - f) rinuncia da parte del beneficiario, da comunicare tramite apposita comunicazione all'indirizzo PEC del Comune, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: " Rinuncia al contributo relativo al Bando per la concessione di contributi alle attività commerciali localizzate nell' Hub Urbano di Campagnola Emilia";



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

- g) mancata realizzazione del programma di investimento presentato entro la scadenza indicata dal bando;
 - h) attuazione di varianti rispetto al progetto presentato, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
 - i) mancata consegna di tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione entro la scadenza indicata dal bando;
 - j) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 3, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo nel caso di Durr irregolare;
 - k) mancato rispetto del divieto del doppio finanziamento.
2. Nel caso di cui al comma 1 lettera g) la revoca è parziale e limitata alla parte del programma di spesa non realizzato, qualora la parte dell'iniziativa realizzata entro i termini prescritti risulta organica e funzionale; è invece totale qualora tale condizione non si verifichi.
3. Nel caso di cui al comma 1 lettera k) al soggetto beneficiario è riconosciuta esclusivamente la parte di agevolazione conforme ai limiti previsti.
4. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dal Comune di Campagnola Emilia dovranno essere restituite, ferme restando le eventuali responsabilità penali, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data del provvedimento di revoca.
5. In caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute, il Comune procede al recupero dei crediti mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 delle somme oggetto di restituzione, nonché nelle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni.

ARTICOLO 16 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del Comune delle attività di monitoraggio sull'andamento dell'incentivo, nonché delle attività di valutazione in itinere ed ex post, ai sensi dell'articolo 21 del Codice degli incentivi, volte a verificare il grado di raggiungimento degli originari obiettivi ed impatti attesi, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria ed occupazionale, il soggetto beneficiario è tenuto a:
- corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal Comune, anche successivamente alla conclusione delle iniziative agevolate;
 - indicare il CUP su tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni, ai sensi dell'art. 20 del Codice degli incentivi.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la responsabile del 4° Settore "Servizi alla Persona".
2. Per informazioni sul presente bando, è possibile scrivere una mail con il quesito all'indirizzo: culturali@comune.campagnola-emilia.re.it

ARTICOLO 18 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il Comune di



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Campagnola Emilia informa i partecipanti al bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679 è Il Comune di CAMPAGNOLA EMILIA (Rappresentante: Sindaco pro tempore Santachiara Alessandro), con sede legale in n Campagnola Emilia, Piazza Roma, n. 2, contattabile tramite: Email comune@comune.campagnola-emilia.re.it - PEC campagnolaemilia@cert.provincia.re.it - Centralino 0522 750711 - sito web istituzionale www.comune.campagnola-emilia.re.it – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/ODP) nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, presso I.C.A.R. Srl è l'Avv. Nadia Corà - ICAR Srl Con sede in Via Carlo Tedeschi - Reggio Emilia - Avv. Nadia Corà, con sede in VIA SAN MARTINO 8/B - 46049 VOLTA MANTOVANA (MN) - tel 0376803074 - 0376-801249 - mail consulenza@entionline.it - PEC professionisti@pec.ncpg.it
3. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti al Comune di Campagnola Emilia per le finalità precedentemente indicate.
4. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce il presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
5. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati da Comune di Campagnola Emilia. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito comunale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo del Comune di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
6. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
7. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta del Comune con idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI

- 1. La partecipazione al presente bando non comporta alcun vincolo nei confronti del Comune di Campagnola Emilia, né in sé l'erogazione del beneficio economico, che comunque rimane subordinata alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando.
- 2. Il Comune di Campagnola Emilia si riserva, sin da ora, la facoltà di non erogare alcun beneficio economico e/o di revocare in ogni stato della procedura, nei casi di cui all'art.21 quinquies della L. 241/1990.
- 3. Per le controversie insorgenti in data successiva all'erogazione del beneficio economico è competente il Foro di Reggio Emilia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
- 4. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando:
 - a) Allegato 1 – Domanda di contributo per le attività in sede fissa, comprensiva della scheda di attribuzione dei punteggi;
 - b) Allegato 1.1 – Scheda informativa di accessibilità e fruibilità, da compilare esclusivamente ai fini del criterio K dell'Allegato 1;
 - c) Allegato 2 – Domanda di contributo per gli operatori del commercio su area pubblica, comprensiva della scheda di attribuzione dei punteggi e della scheda informativa di accessibilità relativa al criterio K;
 - d) Allegato 3 – Modulo di rendicontazione delle spese sostenute, comune a entrambe le tipologie di beneficiari;
 - e) Allegato 4 – Dimensionamento HUB, relativo all'individuazione del perimetro dell'Hub Urbano di Campagnola Emilia;
 - f) Allegato 5 – Tavola RUE.1A, relativa all'individuazione del perimetro del Centro Storico.
- 5. Il presente bando e i relativi allegati saranno pubblicati presso l'albo pretorio online del Comune di Campagnola Emilia e in Amministrazione Trasparente, sezione "Avvisi" e presso l'home page del Comune di Campagnola Emilia.